

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori INDELLI, PIGNATELLI e DE MICHELE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1965

#### Disciplina dell'esercizio professionale dell'odontoiatria e protesi dentale

ONOREVOLI SENATORI. — Sin dal 1890, con regio decreto-legge 24 aprile dello stesso anno, n. 6850, veniva sancito che « chi vuole esercitare la odontoiatria e la flebotomia deve conseguire la laurea in medicina e chirurgia ».

La medesima disposizione venne ribadita con regio decreto-legge 31 marzo 1912, numero 298, ponendo così la nostra Nazione all'avanguardia nel campo della legislazione odontoiatrica mondiale, nel presupposto incontrovertibile che la odontoiatria è un ramo della medicina e della chirurgia.

La evoluzione delle indagini, delle tecniche, degli studi in questa branca, con conseguente perfezionamento dei metodi di cura, colloca ormai questa disciplina fra le più vaste e complesse specialità medico-chirurgiche, ond'è che, per il suo esercizio, appare del tutto insufficiente il possesso della semplice laurea in medicina e chirurgia.

Vero è che, a partire dal 1908, sono andate istituendosi presso le principali Facoltà universitarie scuole di specializzazione (Milano, Bologna, Pavia, Roma, Torino, Genova, Pisa, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Padova e Cagliari) intese a dare, attraverso un corso biennale post-universitario, un'adeguata preparazione tecnica e pratica

ai medici, che intendono dedicarsi all'esercizio della odontoiatria. Ma, sul piano strettamente giuridico, l'esercizio di questa specialità è rimasto disciplinato dai ricordati decreti-legge del 1890 e del 1912, in base ai quali qualunque medico chirurgo può esercitare la odontoiatria e la protesi dentaria, anche se non munito del diploma di specializzazione e ciò con gravi e dannose conseguenze nella sfera dell'assistenza stomatodontoiatrica.

Pertanto, a simiglianza di quanto già disposto per l'esercizio della radiumterapia dall'articolo 197 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, si ritiene che si debba inibire la pratica dell'odontoiatria a quei medici, che non siano in possesso del diploma di specializzazione, si da assicurare un'adeguata preparazione teorica e pratica per lo esercizio professionale in questo settore.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale, in analogia a quanto già proposto nelle passate legislature dall'onorevole Riva e dal senatore Benedetto, con iniziative legislative, che non potettero concludersi a causa del sopravvenire della fine di quelle legislature, si dispone che l'esercizio della odontoiatria sia

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

consentito soltanto a coloro i quali, oltre la laurea in medicina e chirurgia, posseggono il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Il disegno di legge prevede la istituzione di apposito albo per gli esercenti questa specialità, da tenersi a cura degli Ordini dei medici provinciali.

Conseguentemente si devolve ai Consigli direttivi degli Ordini dei medici la potestà di deliberare sulle domande di iscrizione a detto albo e si prevede che, contro i provvedimenti relativi, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in applicazione analogica di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Ai medici chirurghi, non abilitati all'esercizio della odontoiatria, resta tuttavia concesso di esercitare la chirurgia dentaria minore e le cure odontoiatriche di urgenza.

Una norma transitoria disciplina la posizione di coloro, che attualmente disimpegnano l'attività professionale odontoiatrica a titolo prevalente, autorizzandone la con-

tinuazione col solo obbligo di iscriversi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, nell'apposito albo.

Infine, per agevolare l'avvio ad uniformità quanto alla posizione professionale dei sanitari esercenti la odontoiatria, è previsto che i medici chirurghi autorizzati a detto esercizio possano conseguire il diploma di specializzazione, sottoponendosi entro due anni dall'entrata in vigore della legge, ad un esame-colloquio presso una delle Cliniche odontoiatriche universitarie, ove sono istituite le Scuole di specializzazione.

L'esame-colloquio per il conseguimento del diploma di specializzazione verterà su un programma determinato dalle stesse Scuole universitarie di specializzazione.

Le disposizioni sopra illustrate hanno per finalità una sempre maggiore specializzazione in un campo così vasto e delicato, qual'è quello dell'assistenza odontoiatrica, e mira ad assicurare ai cittadini prestazioni sempre più qualificate.

Si confida, pertanto, che la proposta avanzata avrà il conforto dell'adesione del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Per l'esercizio della professione odontoiatrica è richiesto, oltre la laurea di medicina e chirurgia, il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria.

Gli aventi titolo sono obbligati ad iscriversi in apposito albo, tenuto a cura degli Ordini provinciali dei medici.

**Art. 2.**

I medici chirurghi non abilitati all'esercizio della professione odontoiatrica sono autorizzati ad esercitare solo la chirurgia dentaria minore e le cure odontoiatriche ambulatoriali di urgenza (estrazioni dentarie semplici, apertura di ascessi odontogeni, medicazioni antalgiche), escluse le cure conservative e ricostruttive dei denti (cure radi-

colari, otturazioni), i trattamenti ortognatodontici e le prestazioni protesiche (applicazione di protesi fisse e mobili).

#### Art. 3.

In via transitoria, sono autorizzati all'esercizio professionale dell'odontoiatria:

a) i medici chirurghi che, all'entrata in vigore della presente legge, esercitino personalmente e prevalentemente da almeno quattro anni la odontoiatria;

b) gli odontoiatri iscritti negli elenchi transitori dei dentisti, aggiunti agli albi dei medici.

I medici abilitati all'esercizio dell'odontoiatria ai sensi della lettera a) saranno qualificati « medici dentisti ».

#### Art. 4.

I sanitari, ai quali è concesso, in via transitoria, l'esercizio della odontoiatria, sono tenuti a chiedere all'Ordine dei medici della provincia di appartenenza la iscrizione nell'apposito albo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

#### Art. 5.

Sulla domanda di iscrizione nell'albo degli esercenti la professione odontoiatrica delibera il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici.

Contro il provvedimento relativo è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

#### Art. 6.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i medici chirurghi autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria, ai sensi della lettera a) dell'articolo 3, potranno conseguire il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, superando uno speciale esame-colloquio, da indirsi dalle Cliniche odontoiatriche universitarie, dove sono istituite le Scuole di specializzazione, su programma determinato dalle stesse Scuole.